

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Art. 38**

*(Modifiche all' articolo 15 della legge regionale 28/2002 )*

**1.** All' articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** ai commi 1 e 5 le parole << totalmente o prevalentemente >> sono soppresse;

**b)** al comma 7 le parole << ; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, >> sono sostituite dalle seguenti: << e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco; >>.

**2.** La disposizione di cui all' articolo 15, comma 1, della legge regionale 28/2002 , come modificato dal comma 1, lettera a), si applica a decorrere dai rinnovi dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica o, se precedenti, a decorrere dalle adunanze convocate per la sostituzione dei componenti eletti in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell' articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale 28/2002 .